

**CITTÀ DI QUARTU SANT'ELENA**  
*QUARTU SANT'ALENI*  
**Città Metropolitana di Cagliari**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI**  
**DI USO PUBBLICO**

**INDICE**

**TITOLO I – PREMESSA, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE, AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art. 1 Premessa	Pag. 2
Art. 2 Definizione e Caratteristiche	Pag. 2
Art. 3 Ambito di Applicazione	Pag. 2

**TITOLO II - RIFERIMENTI NORMATIVI, GIURISPRUDENZA.**

Art. 4 Riferimenti Normativi	Pag. 4
------------------------------	--------

**TITOLO III - CLASSIFICAZIONE STRADE VICINALI D'INTERESSE GENERALE, DECLASSIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI, AGGIORNAMENTO DEI TRACCIATI**

Art. 5 Classificazione Strade Vicinali d'Interesse Generale	Pag. 5
Art. 6 Declassificazione delle Strade Vicinali	Pag. 5
Art. 7 Aggiornamento dei Tracciati	Pag. 6

**TITOLO IV - LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, AUTORIZZAZIONI IN DEROGA, OBBLIGHI DEL SOGGETTO IN DEROGA, SEGNALETICA**

Art. 8 Limitazioni alla Circolazione Veicolare	Pag. 7
Art. 9 Autorizzazioni in Deroga	Pag. 7
Art. 10 Obblighi del Soggetto in Deroga	Pag. 7
Art. 11 Segnaletica	Pag. 7

**TITOLO V - PRINCIPI GENERALI, FUNZIONI DEL COMUNE, COSTITUZIONE OBBLIGATORIA DEI CONSORZI FRA UTENTI E PROCEDURE**

Art. 12 Principi Generali	Pag. 9
Art. 13 Funzioni del Comune	Pag. 9
Art. 14 Costituzione Obbligatoria dei Consorzi fra Utenti e procedure	Pag. 9

**TITOLO VI - CONTRIBUTO ECONOMICO, ESECUZIONE DEI LAVORI, DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO IN UOMINI E MEZZI, CRITERI DI VALUTAZIONE**

Art. 15 Contributo Economico	Pag. 10
Art. 16 Esecuzione dei Lavori con Contributo Economico	Pag. 10
Art. 17 Domanda per L'ammissione al Contributo in Uomini e Mezzi	Pag. 10
Art. 18 Criteri di Valutazione	Pag. 11

**TITOLO VII - ALTRE DISPOSIZIONI**

Art. 19 Interventi Urgenti per Eventi Calamitosi	Pag. 12
Art. 20 Controllo Lavori	Pag. 12
Art. 21 Norma Finale	Pag. 12

**TITOLO I**  
**PREMESSA DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE, AMBITO DI APPLICAZIONE.**

**Art. 1**  
**PREMESSA**

Il presente regolamento è stato redatto per disciplinare le modalità di gestione e la partecipazione del Comune alle spese per le strade vicinali e private ad uso pubblico site all'interno del territorio comunale, comprese quelle sterrate di uso pubblico.

**Art. 2**  
**DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE**

Si definiscono "strade vicinali pubbliche o di uso pubblico" le strade, ancorché di proprietà privata, in comunione a più proprietari frontisti confinanti con le stesse o dalle medesime serviti, soggette o sottoposte ad un diritto di pubblico transito.

Elemento fondamentale delle strade vicinali pubbliche è l'idoneità a soddisfare esigenze di interesse generale, consistenti nella necessità dell'uso per garantire la circolazione per raggiungere edifici, luoghi o infrastrutture di interesse collettivo.

Per essere considerate di uso pubblico deve essere prioritariamente verificata la coesistenza effettiva di:

a. passaggio esercitato da una collettività di persone indeterminate qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale ;

b. concreta idoneità della strada a soddisfare, anche il collegamento con viabilità pubblica, esigenze di interesse generale ;

c. titolo valido a sorreggere l'affermazione di diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile

Secondo a quanto previsto dal nuovo Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992 e successive modifiche) la strada vicinale è inclusa nelle "Strade Locali".

Pertanto, anche le strade vicinali sono classificate strade locali, devono essere opportunamente mantenute e possedere i seguenti requisiti obbligatori a garantire la sicurezza della circolazione (art. 1 comma 1 e 2 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992):

- a. carreggiata (minimo 3,75 mt);
- b. unico o doppio senso di circolazione;
- c. banchina;
- d. cunetta;
- e. segnaletica;

Nel momento in cui venissero meno tali requisiti la strada non potrà essere autorizzata al transito di veicoli.

**Art. 3**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento:

a. si applica alle strade vicinali di uso pubblico ricomprese nell'elenco approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. .... del ..... e nelle sue successive modifiche e aggiornamenti.

b. esclude dall'ambito di applicazione le strade statali, le strade provinciali, le strade comunali, le strade agrarie o interpoderali e le strade private ad uso esclusivo dei titolari.

c. Disciplina le modalità di gestione e di partecipazione del Comune alla manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico all'interno del territorio comunale che sono così classificate dallo stradario comunale adottato dallo stesso

Comune ed anche quelle che risultino eventualmente non iscritte come tali nel predetto stradario, sono soggette allo stesso regime giuridico.

d. La tutela del diritto pubblico sulle strade vicinali di uso pubblico è esercitata dal Sindaco, anche per mezzo dei competenti uffici comunali.

## **TITOLO II**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI, GIURISPRUDENZA.**

#### **Art. 4**

##### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il quadro normativo di riferimento per la definizione dei criteri del presente regolamento è costituito dalle seguenti norme di legge:

1. artt. 51 – 54 e s.m. del 20/03/1865 L. 2248;
2. art. 1 del Decreto Luogotenenziale del 01/09/1918 n. 1446;
3. art. 14 della Legge 12/02/1958 n. 126;
4. art. 21bis L.1034 del 06/12/1971;
5. art. 825 c.c.;
6. art. 2 comma 7 del 30/04/1992 D.Lgs n. 285;
7. art. 6 del 30/04/1992 D.Lgs n. 285;
8. art. 13 comma 5 e 6 del 30/04/1992 D.Lgs n. 285;
9. Regolamento Attuativo del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii.);
10. art. 12 L. 7/8/90 n. 241, comma 6 lett. D) e 3 comma 1 n. 52) del D.Lgs 285 del 30.4.1992;
11. D.P.R. del 08/06/2001 n. 327;
12. D.Lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
13. art. 2 D.Lgs n. 179 del 01/12/2009;
14. D.L. n. 200 del 22/12/2008 conv. in Legge n. 9 in data 18/02/2009;

## **TITOLO III**

### **CLASSIFICAZIONE STRADE VICINALI D'INTERESSE GENERALE DECLASSIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI AGGIORNAMENTO DEI TRACCIATI**

#### **Art. 5**

##### **CLASSIFICAZIONE STRADE VICINALI D'INTERESSE GENERALE**

1. La classificazione e declassificazione delle strade oggetto del presente regolamento è attribuita al Comune di Quartu Sant'Elena che vi provvede previa deliberazione di Consiglio Comunale. La classificazione e declassificazione delle vie vicinali di uso pubblico può essere di iniziativa privata o di iniziativa comunale.

2. La classificazione di una nuova viabilità da privata a vicinale di uso pubblico o da vicinale di uso pubblico a comunale può essere disposta, sia d'ufficio che ad istanza di parte. In ogni caso, le classificazioni devono essere osservate le norme relative al procedimento amministrativo di seguito elencate:

a. Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:

- 1) Mappa catastale, con individuazione del tracciato e della consistenza stradale effettiva nel caso non coincidano con quello catastale;
- 2) Visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
- 3) Scheda riepilogativa dei proprietari interessati;
- 4) Relazione circa le motivazioni della richiesta di classificazione;
- 5) Relazione geologica per accertare la stabilità della viabilità;
- 6) Repertorio fotografico;
- 7) Ogni altro elaborato tecnico ed amministrativo richiesto dalle disposizioni vigenti al momento dell'istanza;
- 8) Impegno a sostenere le spese procedurali;
- 9) Dichiarazione delle eventuali servitù esistenti con allegate copie conformi degli atti di costituzione o da cui risultano servitù.

b. La dichiarazione dovrà essere resa anche nel caso in cui non gravino servitù;

c. Esame preliminare del Servizio Tecnico con:

- 1) Verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico;
- 2) Verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico;

- 3) Verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari;
- 4) Deliberazione del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta con relative motivazioni;
- 5) Aggiornamento dell'elenco delle vie in caso di deliberazione di accettazione.

#### **Art. 6**

#### **DECLASSIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI**

La declassificazione di una strada vicinale di uso pubblico iscritta nello stradario comunale può avvenire, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo sulla base del fondamentale presupposto dell'effettiva assenza di uso pubblico o della inutilità di fatto del pubblico uso e, per poter procedere devono essere osservate le norme relative al procedimento amministrativo di seguito riportate:

richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:

- a. mappa catastale, aggiornata con l'effettiva consistenza da declassificare;
- b. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
- c. scheda riepilogativa dei proprietari interessati; 4. repertorio fotografico;
- d. relazione circa le motivazioni della richiesta di declassamento;
- e. impegno a produrre la documentazione prevista dalle disposizioni vigenti e sostenere le spese procedurali;
- f. esame preliminare del Servizio Tecnico con:
  - 1) verifica se il tracciato risulta incluso nell'elenco delle vicinali di uso pubblico;
  - 2) verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico;
  - 3) verifica di insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari;
  - 4) deliberazione del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta con relative motivazioni;
  - 5) aggiornamento dell'elenco delle vie in caso di deliberazione di accettazione del Consiglio Comunale.

#### **Art. 7**

#### **AGGIORNAMENTO DEI TRACCIATI**

1. Ad istanza dei privati frontisti, possono essere ammesse, con le modalità di cui all'art. 4 comma 2 lettera b) del T.U.E.L. 267 18/08/2000, variazioni dei tracciati delle strade vicinali ad uso pubblico (fatto salvo la presentazione della DIA o il rilascio dei previsti atti autorizzativi), purchè adeguatamente giustificate e purché le variazioni proposte non peggiorino sostanzialmente le caratteristiche morfologiche dei tracciati esistenti.
2. Laddove al declassamento fra strade vicinali di una nuova porzione di strada corrisponda alla dismissione di una porzione di strada vicinale non più soggetta a pubblico transito potrà essere valutata la possibilità di redigere un contestuale atto di classificazione e declassamento ed un conseguente rogito di permuta sempre a cura e spesa del cittadino proprietario di fondi contermini promotore della richiesta.
3. La variazione del tracciato, ove non comporti modifiche tali da incidere sullo stradario approvato dal Consiglio Comunale, può essere assentita con deliberazione della Giunta Comunale, fatte comunque salve le normative e procedure in materia di edilizia ed urbanistica, nonché le norme relative al procedimento amministrativo.

#### **TITOLO IV**

#### **LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA, OBBLIGHI DEL SOGGETTO IN DEROGA SEGNALETICA**

#### **Art. 8**

#### **LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE**

Nelle strade vicinali, come disciplinate dal presente regolamento, ricadenti fuori dai centri urbani, avuto riguardo alla struttura stradale stessa, la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere vietata qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale stessa con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 285/92 e successive modificazioni e integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Le spese di cui sopra andranno a concorrere a formare la quota massima, spettante all'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 9**

#### **AUTORIZZAZIONI IN DEROGA**

I proprietari di fondi limitrofi alle strade vicinali, ovvero i soggetti che su detti fondi vantano diritti reali ovvero hanno attività sugli stessi, qualora sulla stessa strada siano state istituite limitazioni alla circolazione veicolare, possono richiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai medesimi divieti o limitazioni.

## **Art. 10 OBBLIGHI DEL SOGGETTO IN DEROGA**

Le richieste di deroga dovranno essere indirizzate al Servizio Polizia Municipale di questo Comune fornendo le indicazioni dei veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, portata complessiva a pieno carico) nonché la precisa indicazione del tratto di strada da percorrere. L'ufficio di Polizia municipale richiederà all' Ufficio Tecnico apposito parere e successivamente provvederà al rilascio della autorizzazione richiesta. La suddetta autorizzazione ha validità pari a 3 mesi dalla data del rilascio e potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato, previa verifica dello stato di fatto della struttura stradale. Per ottenere la suddetta autorizzazione **dovrà essere pagato a titolo di deposito cauzionale un importo pari a ..... euro per ogni veicolo e ..... euro per eventuali ripristini di danni alla sede stradale.**

La cauzione rimarrà a disposizione dell'Amministrazione comunale per tutta la durata della autorizzazione e sarà svincolata entro un mese dalla scadenza previa verifica da parte del personale del Comune che il transito avvenuto non ha determinato danni alla struttura stradale. Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso, intendendo sia la sede stradale che le sue pertinenze. Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione alla Polizia Municipale, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune. Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati alla Polizia Municipale da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico del Comune, la Polizia Municipale provvederà alle verbalizzazioni del caso, ai sensi del vigente codice della strada.

## **Art. 11 SEGNALETICA**

1. La circolazione nelle aree private ad uso esclusivamente privato non è regolamentata con ordinanza del Comune. La segnaletica "eventualmente apposta" (v. art 75, c.2, Reg., che ne prevede la facoltatività) deve essere conforme a quella prescritta nel Regolamento di esecuzione del codice della strada (art. 38, comma 10, C.d.S.).
2. La sussistenza dei requisiti di strada vicinale per il transito pubblico comporta l'applicabilità delle norme del codice della strada. In tale ipotesi, la proprietà e il possesso permangono in capo ai frontisti ai quali è tuttavia preclusa ogni possibilità di intercludere l'accesso alla strada interpoderale in ragione della servitù pubblica che vi insiste; a del comune di Quartu Sant' Elena tal fine, le strade vicinali pubbliche sono equiparate alle strade comunali, ex art. 2 c. 7 d.lgs. n. 285/1992, ed il Comune è legittimato ad adottare i provvedimenti opportuni a garantire l'esercizio del diritto di passaggio da parte della collettività e la segnaletica deve essere quella prescritta nel Regolamento di esecuzione del codice della strada (art. 38, comma 10, C.d.S.).

## **TITOLO V PRINCIPI GENERALI, FUNZIONI DEL COMUNE COSTITUZIONE OBBLIGATORIA DEI CONSORZI FRA UTENTI E PROCEDURE**

### **Art. 12 PRINCIPI GENERALI**

Il presente regolamento si ispira all'attuazione dei seguenti principi generali:

1. Garantire la fruibilità pubblica della strada o porzione di strada vicinale di interesse generale;
  2. Promuovere il miglioramento delle strade vicinali di uso pubblico, attraverso interventi di manutenzione;
  3. Riconoscere la validità dei Consorzi per la manutenzione e la ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, costituiti ex D.L. Lgt n. 1446 del 01/09/2018;
  4. Provvedere alla classificazione e declassificazione delle strade comunali (comma 5 art. 13 D.Lgs 285/92;
  5. Curare ed aggiornare l'elenco delle strade vicinali di uso pubblico (comma 6 art. 13 D.Lgs 285/92).
- Provvedere alla classificazione della diversa importanza delle strade

### **Art. 13 FUNZIONI DEL COMUNE**

1. In attuazione degli artt. 51-54 e s.m.i. della L. 2248/1865, nonché delle disposizioni di cui al D. L. Lgt. 1446/1918, il Comune, anche nei casi di assenza di costituzione di consorzi coattivi, può concorrere ai sensi di legge alla

manutenzione straordinaria, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali e private ad uso pubblico, ove ricorrano particolari condizioni dello stato dei luoghi e delle esigenze di tutela del pubblico interesse.

2. L'art.14 della legge n. 126/58 reca l'obbligo di costituzione di consorzi per le strade vicinali ad uso pubblico da parte degli utenti o del comune e, nei casi di inerzia, del Prefetto.

3. Nel Bilancio del Comune deve essere istituito uno specifico capitolo di spesa per far fronte alle eventuali spese per la manutenzione delle strade in argomento.

4. In nessun caso il Comune, in base al presente regolamento, partecipa a lavori di manutenzione straordinaria che alterino le caratteristiche del tracciato e/o miranti alla modifica delle condizioni di circolazione stradale.

5. Il Comune partecipa alle spese, per le finalità di cui al comma 1, per una quota ricompresa tra il 20% ed il 50% del totale dell'intervento previa verifica delle disponibilità di bilancio.

#### **Art. 14**

### **COSTITUZIONE OBBLIGATORIA DEI CONSORZI FRA UTENTI E PROCEDURE**

1. Il decreto lgs. Lgt. 1° settembre 1918, n.1446 (tuttora vigente per effetto del d.lgs. n.179/2009 che lo ha espunto dall'elenco delle abrogazioni allegato al d.l. n.200/2008, conv. in legge n.9/2009) all'articolo 1 stabilisce che "gli utenti delle strade vicinali soggette a pubblico transito debbono obbligatoriamente costituirsi, in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse e che, in assenza di iniziativa da parte degli utenti a costituire il Consorzio deve intervenire il Comune ed in caso di sua inadempienza provvede d'ufficio il prefetto".

2. L'articolo 2 dispone che la domanda per la costituzione del consorzio è presentata al sindaco da un numero di utenti che rappresenti, o che assuma a proprio carico, almeno il terzo della spesa occorrente per le opere proposte, sulla base di una perizia sommaria di massima.

3. La giunta municipale, sentiti gli utenti, formula tutte le proposte per la costituzione del consorzio, le quali vengono depositate, per la durata di 15 giorni, presso l'ufficio comunale. Spetta, poi, al consiglio comunale, decorsi almeno altri quindici giorni, decidere sui reclami che nei detti termini fossero stati prodotti e, tenute presenti le proposte della giunta, approva la costituzione del Consorzio.

#### **TITOLO VI**

### **CONTRIBUTO ECONOMICO, ESECUZIONE DEI LAVORI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO IN UOMINI E MEZZI CRITERI DI VALUTAZIONE**

#### **Art.15**

### **CONTRIBUTO ECONOMICO**

L'articolo 3 dispone che il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura di cui al precedente art. 14 para. 5, secondo la diversa importanza delle strade.

#### **Art. 16**

### **ESECUZIONE DEI LAVORI CON CONTRIBUTO ECONOMICO**

1. L'esecuzione di manutenzione delle strade private e vicinali ad uso pubblico da parte dei Consorzi è obbligatoria (art. 14 legge 126/1958).

2. Ove gli utenti o il Comune non vi provvedano, è previsto un intervento in via sostitutiva del prefetto.

I mancati adempimenti da parte del Comune danno agli utenti la possibilità di ricorso avverso il silenzio previsto dall'art. 21-bis L. 1034/1971.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria contribuiscono al mantenimento in buono stato delle strade vicinali senza alterarne le caratteristiche. A titolo esemplificativo si elencano alcune tipologie di interventi di manutenzione ordinaria ammessi al contributo del Comune:

- ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato;
- riprese di asfalti esistenti;
- fresatura dell'inerte esistente per livellare il piano stradale;
- manutenzione, ripristino ed esecuzione di fossi stradali e chiaviche.

Rimane in ogni caso a totale carico dei frontisti la corretta pulizia e taglio dell'erba nelle banchine laterali e scarpate, comprese le necessarie potature delle fronde che occupino la sede,

4. Nelle strade a pubblico passaggio la partecipazione del Comune, a tutte le spese di manutenzione, di sistemazione e ricostruzione, essendo obbligatoria varia inderogabilmente da quinto alla metà dell'importo complessivo, a seconda della diversa importanza della strada.

#### **Art. 17**

## **DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO IN UOMINI E MEZZI**

1. Sono ammessi a richiedere il contributo esclusivamente i Consorzi di cui al D.L.Lgt. n. 1446/1918 ed all'art. 14 della L. n. 126/1958, in persona del Presidente pro tempore.
2. I contributi dovranno essere richiesti presentando apposita domanda corredata da un progetto costituito da:
  - relazione descrittiva, fotografica e quadro economico, comprensivo delle spese tecniche ed amministrative;
  - elaborati grafici costituiti almeno da una corografia, planimetrie quotate in scala adeguata, rappresentative di eventuali sottoservizi, del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, sezioni tipo in scala adeguata
  - computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale per le opere pubbliche in vigore al momento della presentazione della domanda di contributo, ed eventuale analisi dei prezzi non presenti nel prezzario regionale.
3. Le domande di contributo potranno essere avanzate anche in assenza di specifico progetto di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora riferite all'attività gestionale del Consorzio, comunque indispensabile per garantire la fruibilità delle strade vicinali ad esso afferenti.
4. Il Comune partecipa alle spese. Per le finalità in argomento, per una quota di cui al precedente art. 14 para. 5 previa verifica delle disponibilità di bilancio.
5. Per la realizzazione di detti interventi l'Amministrazione Comunale, in alternativa, può concedere un contributo, in uomini e mezzi fino alla concorrenza stabilita compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali.
6. La Giunta delibera l'ammissione di contributi di cui al presente regolamento riconoscendo la priorità agli interventi di manutenzione straordinaria.

### **Art. 18 CRITERI DI VALUTAZIONE**

1. Gli interventi indispensabili a mantenere e salvaguardare la pubblica incolumità, proposti dal Servizio comunale competente o come tali dallo stesso riconosciuti, avranno assoluta priorità rispetto l'atto di ripartizione dei contributi.
2. Negli altri casi, qualora vengano presentate nei termini più istanze da parte di diversi Consorzi, si procederà, previa valutazione della congruità dei lavori e dell'importo complessivamente richiesto da parte del competente Settore del Comune, a stilare una graduatoria secondo i criteri di seguito riportati:
  - a. utilità dell'intervento in considerazione del livello di degrado delle strade:
    - alta, da punti 51 a punti 100;
    - media, da punti 21 a punti 50;
    - bassa, da punti 0 a punti 20;
  - b. tipo di intervento:
    - miglioramento delle caratteristiche funzionali: da punti 21 a punti 50;
    - mantenimento delle caratteristiche funzionali: da punto 0 a punti 20;
  - c. impatto dell'intervento sulla viabilità:
    - alto, da punti 21 a punti 50;
    - basso, da punti 0 a punti 20.

## **TITOLO VII ALTRE DISPOSIZIONI**

### **Art. 19 INTERVENTI URGENTI PER EVENTI CALAMITOSI E DI INTERESE GENERALE**

In caso d'interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente con interventi di urgenza o di somma urgenza previsti dagli articoli del (D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), sostenendone la spesa per un importo pari al 50% del totale, rivalendosi sui consorziati per la restante quota.

### **Art. 20 CONTROLLO LAVORI**

1. I lavori effettuati dai Consorzi, relativi alle domande di contributo, devono essere eseguiti in conformità alle norme vigenti, tenuto conto delle indicazioni tecniche fornite dal competente Settore del Comune.
2. È facoltà del Comune eseguire delle verifiche in corso d'opera per mezzo dei propri organi tecnici.

### **Art. 21 NORMA FINALE**



Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa esplicito rinvio alle norme contenute nel Codice Civile